



INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DELLA CONFEDERAZIONE – PROMEMORIA PER LE AUTORITÀ

In generale

Il contributo di solidarietà è un contributo unico versato dalla Confederazione, su domanda, alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981. È un segno di riconoscimento dell'ingiustizia subita e delle sofferenze inflitte dallo Stato e dalla società e intende, se ancora possibile, contribuire alla riparazione morale.

La legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13) stabilisce che:

- *il contributo di solidarietà versato alla vittima¹ non può essere eroso in forza delle norme del diritto fiscale, dell'esecuzione forzata, delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale;*
- *il contributo deve essere lasciato per quanto possibile a libera disposizione della vittima anche nel caso in cui questa sia sotto curatela o sottoposta a un'altra misura di protezione degli adulti.*

Situazione in termini di diritto fiscale (art. 4 cpv. 6 lett. a LMCCE)

La legge prevede che il contributo di solidarietà sia fiscalmente parificato ai versamenti a titolo di riparazione morale, esenti da imposta². Esso non è dunque considerato nel *calcolo dell'imposta sul reddito*. Il contributo è invece considerato per l'imposta sul patrimonio, perlomeno se è ancora in parte o integralmente disponibile al termine dell'anno in cui è stato versato. Questa tassa dovrebbe tuttavia essere poco rilevante, in quanto da un lato i Cantoni prevedono comunque limiti di franchigia in materia patrimoniale (le vittime senza patrimonio o con un patrimonio esiguo non sono quindi soggette ad alcuna tassa patrimoniale) e, dall'altro, nel caso delle vittime più benestanti la quota della tassa patrimoniale risultante dal contributo di solidarietà è contenuta.

Situazione in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento (art. 4 cpv. 6 lett. b LMCCE)

Il contributo di solidarietà è parificato alle indennità a titolo di riparazione morale³ anche in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento. In caso di procedimento esecutivo è pertanto *impignorabile* e resta in ogni caso alla vittima.

Sono impignorabili anche le cose, ad esempio beni mobili, risparmi o titoli, acquisite con il contributo di solidarietà. Questo vale tuttavia soltanto se all'ufficio d'esecuzione può essere dimostrato in maniera credibile dal punto di vista cronologico e degli importi in questione che tali oggetti, risparmi o titoli sono stati acquisiti con risorse provenienti dal contributo di solidarietà. Consigliamo pertanto alle vittime di aprire un conto apposito per il contributo di solidarietà e di conservare tutte le ricevute degli acquisti effettuati con esso.

¹ Cfr. n. 3 del rapporto dell'11 apr. 2024 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale concernente l'iniziativa parlamentare 23.472 Trattare i contributi cantonali o comunali secondo la LMCCE (FF 2024 953).

² Cfr. art. 24 lett. g della legge federale del 14 dic. 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e art. 7 cpv. 4 lett. i della legge federale del 14 dic. 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).

³ Cfr. art. 92 cpv. 1 n. 9 della legge federale dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).

Situazione in termini di diritto assistenziale (art. 4 cpv. 6 lett. c LMCCE)

Il contributo di solidarietà non può essere considerato nel calcolo (rideterminazione o revisione) delle prestazioni dell'aiuto sociale, ossia non può comportare alla vittima una *riduzione di tali prestazioni*.

Situazione in termini di diritto in materia di assicurazioni sociali (art. 4 cpv. 6 lett. c LMCCE)

Il contributo di solidarietà non può comportare una *riduzione delle prestazioni complementari⁴ o delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani⁵*.

Vittime sotto curatela o sottoposte a un'altra misura di protezione degli adulti (art. 4 cpv. 6 lett. d LMCCE)⁶

È inerente al suo carattere altamente personale che il contributo di solidarietà può essere utilizzato soltanto per scopi ed esigenze personali della vittima. Può ad esempio servire a esaudire un desiderio finora non alla sua portata (una vacanza, l'acquisto di un oggetto da tempo desiderato o una donazione in denaro). Pertanto, anche le vittime sotto curatela o sottoposte a un'altra misura di protezione degli adulti devono poter decidere il più autonomamente possibile come impiegare il contributo di solidarietà. La persona incaricata della rappresentanza deve pertanto provvedere affinché il contributo di solidarietà sia per quanto possibile a libera disposizione dell'assistito.

Il contributo di solidarietà non può quindi essere utilizzato per finanziare il sostentamento corrente della vittima, per estinguere suoi eventuali debiti o per coprire spese di assistenza di un'autorità.

Inoltre, il contributo di solidarietà (analogamente al privilegio di cui gode sul piano fiscale, esecutivo, assistenziale e delle assicurazioni sociali, v. sopra) non può essere considerato nel calcolo dei limiti di sostanza previsti nel diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (in particolare per quanto riguarda la fissazione di emolumenti, la riscossione di spese procedurali, la constatazione del diritto al gratuito patrocinio, l'indennizzo della gestione del mandato ecc.).

Informazioni

In caso di dubbi o difficoltà con le autorità in merito al contributo di solidarietà della Confederazione è possibile rivolgersi al settore MCSA dell'Ufficio federale di giustizia, Bundesrain 20, 3003 Berna, tel.: 058 462 42 84, sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch.

Indicazioni sui contributi di solidarietà cantonali o comunali

Le informazioni di cui sopra valgono anche per i contributi di solidarietà versati da Cantoni e Comuni, aventi sostanzialmente le medesime condizioni di concessione del contributo di solidarietà della Confederazione (art. 4 cpv. 7 LMCCE)⁷. Eventuali domande devono essere rivolte all'autorità che ha versato il contributo di solidarietà cantonale o comunale.

⁴ Cfr. legge federale del 6 ott. 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS **831.30**).

⁵ Cfr. legge federale del 19 giu. 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD; RS **837.2**).

⁶ Cfr. n. 3 del rapporto dell'11 apr. 2024 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale concernente l'iniziativa parlamentare 23.472 Trattare i contributi cantonali o comunali secondo la LMCCE (FF **2024** 953).

⁷ Op. cit. FF **2024** 953.